



**Università  
San Raffaele**  
Roma

**Regolamento per la costituzione e il funzionamento  
del Comitato Unico di Garanzia di Università  
Telematica San Raffaele Roma**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” di Università Telematica San Raffaele Roma, di seguito CUG, istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 e dell’art. 24 dello Statuto di Ateneo.

## **Articolo 2**

### **Composizione e nomina**

1. I Componenti del CUG sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.
2. Il CUG è composto da professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo nel numero massimo di cinque componenti. È altresì membro del CUG uno studente eletto in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio.
3. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.

## **Articolo 3**

### **Durata in carica**

1. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

## **Articolo 4**

### **Presidente**

1. La/Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti.
2. La/Il Presidente assicura che l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Ateneo.

In particolare, la/il Presidente:

- a. convoca e presiede le riunioni del CUG, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni delle/dei componenti e ne coordina i lavori;
- b. sottopone al CUG la relazione annuale per l’approvazione da parte del medesimo e ne



- cura il successivo invio al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- c. assegna annualmente, sentito il CUG, a un componente le funzioni di segretario;
  - d. sentito il CUG, propone al Direttore Generale la revoca della nomina delle/dei componenti nominati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo.

## **Articolo 5**

### **Compiti del Segretario**

1. La/Il Segretaria/o del CUG assicura il supporto necessario al suo funzionamento. In particolare, la/il Segretaria/o:
  - a) redige il verbale di ogni riunione;
  - b) trasmette la documentazione prodotta dal Comitato agli uffici di competenza di Ateneo a fini informativi e comunicativi delle attività promosse e realizzate dal CUG;
  - c) verifica la correttezza, la completezza dei contenuti della pagina web dedicata al CUG nel sito di Ateneo.In assenza del Segretario, il verbale viene redatto, a rotazione, dalle/dagli altre/i componenti presenti.

## **Articolo 6**

### **Deliberazioni**

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventidiritto di voto.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Delle riunioni dell'organo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.
4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore generale per quanto di competenza.

## **Articolo 7**

### **Dimissioni dei componenti e loro sostituzione**

1. Le dimissioni dalla carica di componente del CUG sono comunicate per iscritto al Rettore e al Presidente del Comitato stesso.
2. Le sostituzioni sono effettuate con le stesse modalità della nomina.

## **Articolo 8**

### **Commissioni e gruppi di lavoro**



1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il CUG, per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia, può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato stesso.

## **Articolo 9**

### **Compiti del CUG**

1. Il CUG svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed all'art. 24 dello Statuto di Ateneo, particolare:
  - a. promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
  - b. promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni per l'effettiva parità di genere;
  - c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
  - d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
  - e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
  - f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

## **Art. 10**

### **Convocazione e Funzionamento**

1. Il CUG si riunisce almeno quattro volte l'anno. La/il Presidente è comunque tenuto a convocare una riunione qualora ne faccia richiesta almeno la metà delle/dei componenti.
2. Il CUG è convocato dal Presidente e la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve effettuarsi con almeno 24 ore di preavviso.

Il CUG può essere convocato in via straordinaria dal presidente per motivi di necessità e urgenza.



3. Le riunioni del Comitato risultano valide quando sia presente la metà più uno delle/dei sue/suoi componenti legittimamente presenti alla riunione, sottraendo dal computo gli assenti giustificati.

Alle sedute sono invitati a partecipare le/i componenti effettivi.

La partecipazione della componente studentesca alle riunioni del CUG è eventuale e, in ogni caso, limitata alle sole materie di diretta pertinenza per gli studenti, nonché alle materie di interesse generale ed è, in ogni caso, esclusa per le tematiche delle pari opportunità, della rimozione di discriminazioni e del benessere dei dipendenti nell'ambiente di lavoro.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario.

5. Le/I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non percepiscono alcun compenso o indennità.
6. Per particolari tematiche, la/il Presidente – previa consultazione delle/dei componenti del CUG - può deliberare la partecipazione alle proprie riunioni di soggetti esperti (interni e/o esterni all'Ateneo), senza diritto di voto.
7. Nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza e la pubblicità, i documenti e le informazioni relative alle attività svolte dal CUG saranno rese disponibili sulla pagina web dedicata al Comitato, nel sito di Ateneo.

## **Articolo 11**

### **Relazione annuale**

1. Il CUG redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), tenendo conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione universitaria.
2. Le relazioni sono trasmesse, a cura del Presidente, al Rettore ed al Direttore generale, anche ai fini del successivo inoltro al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria**

1. Il CUG è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
3. Il CUG può richiedere all'amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il CUG può inoltre chiedere all'Amministrazione dei servizi fra i quali l'aggiornamento del sito web con i documenti



prodotti e approvati per la pubblicazione.

Il CUG mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell'Amministrazione universitaria le informazioni e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

### **Art. 13**

#### **Rapporti con altri Istituzioni e organismi**

1. Il CUG, inoltre, si raccorda con la Rete Nazionale dei CUG e quando necessario, con tutti gli organismi e le istituzioni che a livello nazionale e internazionale si occupano di pari opportunità, di valorizzazione del benessere e di antidiscriminazioni razziali.

### **Articolo 14**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Dati, informazioni e documenti trattati dal CUG nell'ambito delle proprie competenze devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR UE/2016/679), nel Codice per la protezione dei dati personali – d.lgs. 30 Giugno 2003 n.196, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 Agosto 2018 e secondo le procedure interne di protezione dei dati personali.

### **Articolo 15**

#### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore in seguito alla delibera del Senato Accademico ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione. E' reso pubblico nelle forme previste dall'Ateneo.